

COMUNE DI AULETTA
Provincia di Salerno



Via Provinciale, snc
84031 Auletta
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO DETENZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

Approvato con delibera di C.C. n. 24 del 10/10/2012

INDICE

CAPO I PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali
- Art. 2 - Valori etici e culturali.
- Art. 3 - Competenze del Comune

CAPO II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 4 - Definizione di animale
- Art. 5 - Definizione di animale domestico
- Art. 6 - Definizione di animale vagante
- Art. 7 - Definizione di animale selvatico
- Art. 8 - Definizione di animale esotico
- Art. 9 - Definizione di animale sinantropo
- Art. 10 - Tutela degli animali
- Art. 11 - Ambito di applicazione ed esclusioni.

CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 12 - Detenzione e custodia di animali.
- Art. 13 - Divieti.
- Art. 14 - Divieto di accattonaggio con animali.
- Art. 15 - Fiere e manifestazioni.
- Art. 16 - Cattura detenzione e commercio di fauna selvatica.
- Art. 17 - Abbandono e rilascio di animali.
- Art. 18 - Avvelenamento animali.
- Art. 19 - Accesso degli animali da compagnia sui mezzi pubblici.
- Art. 20 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali.
- Art. 21 - Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.
- Art. 22 - Pet therapy - Attività curative umane con impiego di animali in case di riposo-ospedali -scuole.
- Art. 23 - Smaltimento delle spoglie degli animali da compagnia.
- Art. 24 - Cimiteri per animali da compagnia.

CAPO IV – CANI

- Art. 25 - Anagrafe canina, metodi di riconoscimento.
- Art. 26 - Adozioni e sterilizzazioni.
- Art. 27 - Modalità di conduzione.
- Art. 28 - Obbligo di raccolta delle deiezioni.
- Art. 29 - Attività motoria.
- Art. 30 - Detenzione e Ricovero.
- Art. 31 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
- Art. 32 - Accesso agli esercizi pubblici.
- Art. 33 - Aree e percorsi destinati ai cani.

Art. 34 - Rinvenimento, affido.

Art. 35- Cane di quartiere e cane metropolitano

CAPO V – GATTI

Art. 36 - Protezione dei gatti.

Art. 37 - Compiti dell' Amministrazione Comunale e dell' Azienda Sanitaria Locale.

Art. 38 - Colonie feline e gatti liberi.

Art. 39 - Cura delle colonie feline da parte dei tutori.

Art. 40 - Custodia dei gatti di proprietà.

CAPO VI – VOLATILI

Art. 41 - Tutela e Detenzione di volatili.

Art. 42 - Dimensioni delle voliere

CAPO VII -ANIMALI ACQUATICI

Art. 43 - Tutela e detenzione di specie animali acquatici. - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

CAPOVIII - ANIMALI ESOTICI

Art.44 - Detenzione di animali esotici.

**CAPO IX- PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI
PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI**

Art.45- Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici.

CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 - Vigilanza ed osservanza del regolamento.

Art. 47 - Sanzioni.

Art. 48- Principio di solidarietà

Art. 49- Concorso di persone nella violazione

Art. 50- Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative

Art. 51- Sanzioni accessorie

Art. 52 – Danni al patrimonio pubblico

Art. 53 – Collaborazione con Associazioni

Art. 54 - Integrazioni e modificazioni.

Art. 55 - Incompatibilità

CAPO I – PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

Il Comune di Auletta nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Campania e dal proprio Statuto:

1. promuove la protezione e il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell' ambiente, secondo una concezione biocentrica e non più antropocentrica e si impegna a promuovere un corretto rapporto uomo-animale-ambiente in accordo con le normative vigenti.
2. riconosce agli individui e alle specie non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.
3. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici, al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia di favorire una giusta convivenza fra uomo e animale nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

1. Il Comune di Auletta riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse all'accudimento ed alla cura degli animali e sostiene tutte le forme di pensiero che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.
2. Il Comune di Auletta opera affinché il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

Art.3 - Competenze del Comune.

1. Il Comune vigila, in base all'art.3 del D.P.R. del 31 marzo 1979, sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché sull'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche con l'adozione di specifici provvedimenti applicativi. Esso esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero sul territorio comunale, in particolare in attuazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e della L.R. n° 8 del 10/04/1996, esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero sul territorio comunale.

CAPO II – DEFINIZIONI E AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 4 – Definizione di animale

1. La definizione generica di animale a cui fa riferimento il presente regolamento, si applica a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, oppure in stato di libertà o semilibertà presenti sul territorio del Comune.

Art. 5 – Definizione di animale domestico

1. Per animale domestico si intende l'animale che è allevato e/o vive a stretto contatto con l'uomo. A sua volta può essere definito "Animale domestico da reddito", laddove è allevato e tenuto

dall'uomo a fini alimentari (latte, carne, uova) oppure "animale da compagnia", laddove è tenuto dall'uomo esclusivamente per motivi d'affezione.

Art. 6 – Definizione di animale vagante

1. Per animale vagante si intende quello appartenente a specie normalmente considerate domestiche d'affezione, ma che per la situazione contingente di non essere detenuto da alcun proprietario, vaga libero sul territorio comunale.

Art. 7 - Definizione di animale selvatico

1. Per animale selvatico si intende quello appartenente alla fauna selvatica vivente stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio comunale.

Art. 8 - Definizione di animale esotico

1. Per animale esotico si intende quello appartenente a specie animali facenti parti della fauna selvatica esotica, vivente temporaneamente o stabilmente in stato di naturale libertà nei paesi di origine delle quali non esistono popolazioni naturali sul territorio nazionale.

Art.9 - Definizione di animale sinantropo

1. Per animale sinantropo si intende quello appartenente a specie animali che, pur appartenendo normalmente a popolazioni selvatiche, vive e stretto contatto con l'uomo, dal quale ormai dipende interamente o parzialmente per quanto attiene alle sue necessità alimentari.

Art. 10 - Tutela degli animali.

1. Il Comune in base alla Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione randagismo" ed alla Legge del 20 luglio 2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"; alla Legge Regionale 24 novembre 2001, n° 16, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

2. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza esercitata nei confronti degli animali.

Art. 11 - Ambito di applicazione ed esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano stabilmente o temporaneamente nel territorio del Comune di Auletta.

2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad attività ad esso connesse, alle attività di studio e sperimentazione eseguite secondo leggi nazionali, nonché al prelievo di specie selvatiche di vertebrati e invertebrati regolato anch'esso da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riferite all'esercizio della caccia e della pesca.

CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 12 - Detenzione e custodia di animali.

1. Chiunque detiene animali, a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la loro tutela, provvedendo a fornire le adeguate cure, tenendo conto dei loro bisogni fisiologici ed etologici, ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario. Inoltre dovranno accudirli e alimentarli secondo l'età, il sesso, la specie e la razza alla quale appartengono.

2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga, garantire la tutela di terzi da aggressioni, ed evitare il danneggiamento o l'imbrattamento delle proprietà pubbliche e private.

3. A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali necessità relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto della tutela della salute, dell'igiene e del pubblico decoro.

Art. 13 - Divieti

Salvo che il fatto non costituisca reato:

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le norme vigenti.
2. E' vietato custodire gli animali in spazi angusti tali da impedire lo svolgimento in linea retta di alcuni movimenti di locomozione tipici della specie, se non per temporanee esigenze sanitarie.
3. E' vietato detenere animali privi dell'acqua e del cibo necessario, o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
4. E' vietato detenere animali in condizioni di scarsa o eccessiva luce, umidità, areazione o con elevate escursioni termiche o rigori climatici, tali da nuocere alla loro salute.
5. E' vietato detenere animali privandoli delle necessarie profilassi e cure sanitarie laddove le condizioni ambientali e/o lo stato di salute lo richiedano.
6. E' vietato tenere animali in isolamento, a meno che non ricorrano motivate ragioni sanitarie o comportamentali, e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie.
7. E' vietato custodire animali permanentemente all'aperto, in terrazze o balconi senza idoneo riparo, custodirli anche per brevi periodi in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali) senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria.
8. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 30 giorni di vita, se non per gravi motivazioni di tipo sanitario e/o comportamentale.
9. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia o contenitori, ad eccezione di casi di trasporto, di ricovero per cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali, nei limiti stabiliti in applicazione della D.G.R. n. 593/2006 sul benessere degli animali da compagnia, fanno eccezione uccelli e piccoli roditori e rettili, nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.
10. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
11. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
12. E' vietato su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita.
13. E' vietato per qualsiasi periodo di tempo:
 - Trasportare o detenere animali domestici e non nel vano portabagagli chiusi (non comunicanti con gli abitacoli) degli autoveicoli;

• Trasportare e detenere animali domestici, negli autoveicoli, in numero superiore ad 1 (UNO) e comunque in condizioni tali da costituire impedimento o pericolo alla guida;

E' consentito trasportare animali domestici in numero superiore ad uno purchè custoditi in apposita gabbia, Art. 169 del C.D.S..

• Trasportare e detenere animali nei veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'Art. 38 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n° 320 e s.m.i.;

14. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica o animale.

15. E' vietato esporre animali, tenuti in luoghi chiusi, a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.

16. E' vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità per gli animali di sdraiarsi e rigirarsi; è vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali devono essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche.

17. E' vietato custodire animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria per tempi prolungati.

18. E' vietato l'apposizione di cuccie o ripari per cani e per gatti sul suolo pubblico.

19. E' vietato distruggere i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento.

20. E' vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne nei casi di assoluta necessità.

21. L'accesso degli animali domestici agli spazi comuni sarà disciplinato dal Regolamento di condominio, ove esiste.

22. E' vietata la cattura di animali vaganti ad eccezione di quelle effettuate dalle Autorità Competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 14 - Divieto di accattonaggio con animali.

1. E' vietata la pratica dell'accattonaggio con animali.

Art. 15 –Fiere e manifestazioni.

1. Le mostre di animali, le esposizioni, i concorsi, le prove e le gare, le fiere e le manifestazioni itineranti che prevedono la presenza di animali di affezioni possono svolgersi solo previa acquisizione del nulla osta rilasciato dal servizio veterinario ufficiale a seguito dell'accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici necessari ai fini della tutela del benessere animale.

Art. 16 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica.

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare animali, di uccellazione, di catturare uccelli e mammiferi selvatici nonché di prelevare uova, nidi e piccoli nati appartenenti alla fauna selvatica italiana, , detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.

Art. 17- Abbandono e rilascio di animali.

1. E' severamente vietato abbandonare nell'ambiente qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corso idrico, fatta salva la liberazione in ambienti adatti, di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati dalle autorità competenti ai sensi delle leggi vigenti. Quanto sopra ad eccezione dei casi previsti da specifici provvedimenti dell'Autorità sanitaria locale, e nei casi in cui gli Organi competenti debbano provvedere alla liberazione della fauna selvatica sequestrata, così come previsto dall'art. 29 L.R. n° 8 del 10 aprile 1996.

Art. 18 -Avvelenamento di animali.

1. E' proibito a chiunque in base alla normativa vigente, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali; tali operazioni dovranno essere segnalate tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate.

2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose deve segnalarlo, oltre che agli agenti di P.M., all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali e all'ASL territorialmente competente, indicando, ove possibile, numero, specie e sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 19 - Accesso degli animali da compagnia sui mezzi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali da compagnia su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune, se non in contrasto con i regolamenti o carta dei servizi delle aziende di trasporto. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio, della museruola e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni con esclusione dei cani per non vedenti e portatori di handicap; per i gatti è obbligatorio il trasportino, per altri animali di piccola taglia idonei contenitori.

2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

3. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specieselvatiche di comprovata pericolosità.

4. Non potrà rifiutarsi il trasporto di cani di accompagnamento per i disabili e per i non vedenti.

Art. 20 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali.

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto del DPCM 28 febbraio 2003 e delle Linee Guida approvate con deliberazione di G. R. n. 593 del 12 maggio 2006 "Benessere degli animali da compagnia" che stabilisce, all'Allegato C), i seguenti requisiti:

- i locali devono avere i requisiti di agibilità ai sensi della normativa vigente;
- le parti coperte degli alloggiamenti che ospitano gli animali devono essere rivestite di materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
- deve essere assicurato idoneo sistema di deflusso dei reflui di lavaggio degli ambienti destinati agli animali onde evitare il ristagno ed il contatto degli stessi con gli animali;
- le strutture non devono presentare parti che arrecano ferite o danni agli animali e devono essere tenute in perfette condizioni di manutenzione;

-nelle aree che ospitano gli animali devono essere assicurati parametri microclimatici idonei per la tipologia degli stessi;

- tutti i locali di pertinenza delle attività devono essere tenuti in condizioni di massima igiene mediante interventi di ordinaria e straordinaria pulizia e, ove occorra, di disinfezione e disinfestazione.

2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua, di cibo e di lettiera.

3. E' vietata l'esposizione di animali all'esterno degli esercizi commerciali, nonché a ridosso delle vetrine espositive esterne.

4. E' vietata l'esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non autorizzati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti, pub ecc.), con la sola esclusione di acquari contenenti esclusivamente pesci. In ogni caso gli acquari non possono essere collocati in ambienti esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce.

5. E' vietata sull'intero territorio comunale la vendita ambulante di animali, ad eccezione delle fiere, mostre ed esposizioni regolarmente autorizzate a norma di legge.

6. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio Comunale di detenere e vendere reti e trappole per la cattura della fauna selvatica.

Art. 21 - Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato, con l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, (mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti), ad eccezione di quelle autorizzate dal Comune.

2. Ogni domanda volta ad ottenere a qualunque titolo l'autorizzazione a manifestazioni con la presenza di animali, dovrà essere indirizzata al Comune previa acquisizione del relativo parere dell'ASL territorialmente competente.

3. Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, è consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione Comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli o in alternativa dalla Commissione Prefettizia (ove del caso, secondo la normativa sui pubblici spettacoli).

Nella Commissione Comunale di vigilanza sui pubblici esercizi viene inserito anche un Dirigente Veterinario dell'ASL competente, laddove si tratti di autorizzare manifestazioni con impiego di animali (circhi equestri, manifestazioni ippiche, ecc).

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta l'applicazione della sanzione amministrativa.

Art. 22- Pet therapy – e terapie assistite degli animali.

1. Il Comune di Auletta riconosce validità alle forme di cura che prevedono la presenza di animali per alleviare particolari patologie quali, ad esempio, la depressione negli anziani e incoraggia, nel suo territorio, tali attività di cura, riabilitazione ed assistenza, collaborando con Associazioni specifiche.

2. Il personale addetto alla pet-therapy o chi conduce l'animale nella casa di riposo, struttura ospedaliera, scuola individuata, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.

3. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (A.A.A.) e di terapie assistite dagli animali (T.A.A.), è vietata l'utilizzazione di cuccioli età inferiore a tre mesi.
4. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche, stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
5. Il Comune riconosce e promuove, altresì, le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano anche la presenza di animali all'interno della struttura, pur sempre accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale.

Art. 23– Smaltimento delle spoglie di animali da compagnia.

1. Gli animali da compagnia deceduti dovranno essere trattati secondo quanto stabilito dal Regolamento CE n.1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e Linee Guida applicative regionali, approvate con D.G.R. n. 181 del 15 febbraio 2005, in via prioritaria mediante l'incenerimento negli appositi impianti autorizzati; in deroga, può essere effettuato il sotterramento delle spoglie, esclusivamente con le modalità stabilite dalla suddetta D.G.R. n. 181/2005.

Art. 24 - Cimiteri per animali da compagnia.

1. L'attivazione dell'esercizio di cimiteri per cani, gatti ed altri animali da affezione, è consentita previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Auletta che la concede a seguito di parere vincolante della competente ASL, secondo quanto stabilito nella D.G.R. n. 593/2006 sul benessere degli animali da compagnia s.m.i.

CAPO IV – CANI

Art. 25 - Anagrafe canina, metodi di riconoscimento.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani debbono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina e all'inserimento del microchip ai sensi della normativa vigente.
2. E' obbligatorio sottoporre il cane che non sia già in possesso del tatuaggio leggibile, all'inserimento del microchip identificativo.
3. Le variazioni di domicilio e/o di proprietà del cane dovranno essere comunicati al Servizio Veterinario dell'ASL entro 15 gg dall'evento, mentre il decesso e lo smarrimento, entro 5 gg.

Art. 26 - Adozioni e sterilizzazioni.

1. Le adozioni di cani senza padrone possono essere effettuate presso il rifugio municipale e/o convenzionato con il Comune o presso altre strutture gestite da associazioni animaliste e trasmesse all'ASL competente. I cani adottati presso i canili pubblici e/o privati convenzionati non possono essere affidati a privati se non previa sterilizzazione. Il Comune promuove ogni attività tesa ad incentivare le adozioni, ivi comprese le adozioni a distanza.
2. La pratica della sterilizzazione dei cani, che deve essere incentivata in ogni forma, è obbligatoria nei canili pubblici e privati convenzionati con il Comune.

Art. 27 - Modalità di conduzione.

1. È obbligatorio applicare il guinzaglio o la museruola ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, anche ai cani di piccola taglia, la lunghezza del guinzaglio non dovrà essere superiore a cm 80 .
2. E' obbligatorio applicare il guinzaglio e la museruola ai cani di razze a rischio di aggressività, di cui alla Ordinanza del Ministro della Salute del 12 dicembre 2006 sulla "Tutela dell'incolumità

pubblica dall'aggressione dei cani" quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, nonché nei locali pubblici o sui mezzi di trasporto.

Art. 28 - Obbligo di raccolta delle deiezioni.

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sgambamento per cani.

2. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali che accompagnano i non vedenti o portatori di handicap.

I proprietari sono, altresì, obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti.

Art. 29 - Attività motoria.

1. Chi detiene e/o custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

3. E' vietato custodire cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo e con un piano rialzato dal suolo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

4. E' vietato detenere i cani con catena inferiore a quattro metri, il cui terminale deve essere fissato ad un cavo aereo della lunghezza minima di cinque metri e di altezza di un metro e mezzo dal suolo, per permettere all'animale di muoversi senza rimanere impigliato.

Art. 30 - Detenzione e Ricovero.

1. Per i cani custoditi liberi in recinto o in box, la superficie di base non dovrà essere inferiore a mq 2 per cani con peso non superiore a kg. 8 (cane di piccola taglia); mq 3,5 per cani con peso tra i Kg 9 ed i 25 Kg (taglia media); mq. 6,00 per cani con peso tra i Kg 25 ed i Kg 50 (taglia grande). All'esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane. Tali strutture devono essere idonee dal punto di vista igienico sanitario, garantire un'adeguata

contenzione dell'animale e soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione facilmente lavabile, disinfettabile e antisdrucchiolo, senza ristagni di liquidi; il box deve essere riparato da correnti d'aria ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale.

Art. 31 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, salvo le aree successivamente precisate al comma 3° disciplinate con apposito regolamento.

2. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque

responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto e /o affidato in conduzione.

3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

4. E' vietata l'apposizione di cuccie o ripari per cani sul suolo pubblico.

5. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola.

6. L'accesso degli animali domestici agli spazi comuni sarà disciplinato dal Regolamento di condominio, ove esistente.

Art. 32 - Accesso negli esercizi pubblici.

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso ai locali ed agli uffici aperti al pubblico, fatti salvi i divieti previsti dalle norme vigenti ed appositi regolamenti.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali in esercizi pubblici, dovranno farlo usando guinzaglio e museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 33 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

Art. 34- Rinvenimento, affido.

1. Chiunque rinvenga animali abbandonati è tenuto a comunicarlo al Servizio Tutela Diritti e Salute degli Animali e/o alla Polizia locale e/o al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.

2. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanne o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

Art. 35- Cane di quartiere e cane metropolitano

1. In ossequio alle disposizioni contenute nella LR 16/2001, art 10, il Comune individua nel " cane di quartiere" e nel " cane metropolitano" , come appresso definiti, due soluzioni alternative alla custodia sine die dei cani presso le strutture rifugio.

2. Cane di quartiere

Cane di quartiere è quel cane che vive in caseggiato, rione o quartiere, in cui volontari regolarmente iscritti ad associazioni protezionistiche degli animali, riconosciute a livello nazionale e/o regionale, o persone da queste ultime indicate, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento , assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il reinserimento nel quartiere del cane che riveste le caratteristiche sopra descritte, dovrà avvenire previa sottoscrizione di apposita convenzione, nonché previa effettuazione degli interventi di seguito specificati

3. Cane metropolitano

Laddove siano ravvisabili condizioni idonee a garantirne il benessere, è riconosciuto al cane il diritto di essere animale libero sul territorio quale necessario presupposto per la realizzazione di un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, nonché per la riduzione sistematica del fenomeno del randagismo.

Il reinserimento del cane sul territorio avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) Il Comune si impegna a notiziare le associazioni che ne facciano preventiva richiesta sugli episodi di cattura effettuati dagli addetti dei servizi preposti;
- b) Le associazioni, verificata la presenza sul territorio metropolitano di persona/e idonea/e (di seguito indicata come "referente") a farsi carico delle esigenze di cura e mantenimento del cane sul luogo di provenienza e di conseguente reinserimento, ne danno comunicazione all'Ente Locale.
- c) Il materiale reinserimento del cane sul territorio sarà preceduto dall'effettuazione degli interventi di seguito specificati

4. Interventi finalizzati alla reimmissione ed alla gestione dei cani sul territorio

a) all'atto della cattura ad opera dei servizi preposti, il cane dovrà essere iscritto all'anagrafe canina dell' A.S.L a nome del Comune che assume tutti gli obblighi del proprietario e, pertanto, identificato a mezzo tatuaggio.

b) l'A.S.L provvederà a sottoporre il cane catturato a tutti i trattamenti sanitari (in primis sterilizzazione) che dovessero rendersi necessari.

c) l'A.S.L provvederà a compilare, per ciascun cane catturato, una scheda clinica individuale.

All'atto dell'eventuale reinserimento del cane sul territorio, quale cane di quartiere o metropolitano, la scheda clinica individuale verrà completata con l'indicazione dei dati anagrafici del tutore o del referente nonché del luogo di reimmissione.

d) il Comune si farà carico della copertura assicurativa per eventuali danni che il cane di quartiere o metropolitano dovesse arrecare a terzi (cose, persone, animali).

e) il Comune doterà ciascun cane di quartiere o metropolitano di apposito collare distintivo.

f) nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, della vivibilità e del decoro dei luoghi di reinserimento, è consentita al tutore o referente interessato la realizzazione di cucce finanziabili, previa richiesta, dal Comune compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

g) il Comune si farà carico dei trattamenti di profilassi periodici e, in generale, di qualsiasi intervento sanitario cui dovesse essere necessario sottoporre il cane di quartiere o metropolitano, all'uopo designando, preventivamente, un veterinario libero professionista

h) è fatto obbligo al tutore e al referente di provvedere alla alimentazione del cane di quartiere o metropolitano, ad orario fisso e una volta al giorno, nonché alla pulizia delle cucce.

i) è fatto, altresì, obbligo al tutore e al referente di vigilare e verificare lo stato di salute del cane di quartiere o metropolitano provvedendo, all'uopo, ad avvisare il veterinario libero professionista designato dal Comune per l'effettuazione degli interventi sanitari necessari.

l) il tutore e il referente dovranno immediatamente comunicare al Comune l'insorgenza di una delle cause ostative alla prosecuzione della permanenza del cane sul territorio.

m) nello spirito di una fattiva collaborazione, il tutore, il referente e, in generale, le Associazioni sopra indicate si obbligano a notiziare il Comune dell'eventuale presenza sul territorio metropolitano di nuovi cani vaganti, al fine di garantire la più ampia praticabilità delle prefate soluzioni alternative alla custodia a vita dei randagi nei canili-rifugio.

n) ciascuna persona può essere nominata tutore o referente di un numero massimo di cani di quartiere o metropolitano pari a 3 unità .

o) sono da considerare cause ostative alla permanenza sul territorio di reinserimento quelle di seguito specificate:

- sopravvenuta incompatibilità tra i vari cani di quartiere o metropolitani residenti nella zona;
- sopravvenuta necessità di sottoporre il cane di quartiere o metropolitano a trattamenti sanitari, facendo salva la possibilità di reinserimento al termine degli stessi;
- sopravvenuta impossibilità del tutore o del referente di continuare a svolgere la propria funzione, in assenza di altro soggetto idoneo a ricoprire la detta funzione;

In ogni caso, il trasferimento del cane di quartiere o metropolitano nel canile sanitario o rifugio potrà essere predisposto solo previa comunicazione al tutore o referente, il quale potrà chiedere la revoca del provvedimento dimostrando la non sussistenza delle cause sopra elencate.

p) è fatto divieto a chiunque di maltrattare i cani in libertà, di danneggiare le loro cucce, di rovesciare i contenitori d'acqua e di cibo, di trasferirli dalla loro abituale residenza.

CAPO V - GATTI

Art. 36 - Protezione dei gatti.

1. E' fatto divieto a chiunque di maltrattare i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio comunale o allontanarli dal proprio habitat, a meno che tale ultima evenienza non avvenga per motivi sanitari.

2. Per " gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

3. Per "habitat" si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale viva stabilmente un gatto o una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

4. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

5. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è detto "tutore di colonie feline".

Art. 37 - Compiti dell' Amministrazione Comunale e dell' Azienda Sanitaria Locale.

1. Il Comune e l'Azienda Sanitaria Locale provvedono, in collaborazione con le Associazioni animaliste ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli, in seguito, all'interno della colonia di provenienza.

La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dai tutori che dalle associazioni di volontariato, da personale appositamente incaricato dall' Amministrazione Comunale o dall' Azienda Sanitaria Locale.

Art. 38 - Colonie feline e gatti liberi.

1. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall' Azienda Sanitaria Locale con la collaborazione delle Associazioni e/o dei cittadini tutori. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti, sia in merito alle loro condizioni di salute.

2. Le colonie feline censite non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente vivono; eventuali trasferimenti, possono avvenire solo per comprovate e documentate esigenze ambientali e territoriali.

Art. 39 - Cura delle colonie feline da parte di tutori.

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come tutori, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline. Chiunque intenda accudire una colonia felina deve darne comunicazione al Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente.

2. L'accesso dei tutori alle zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che, tuttavia, in caso di divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i tutori sottopongono e demandano al Servizio Tutela

Diritti e Salute degli Animali ed alle autorità competenti le problematiche individuate, i quali con gli strumenti definiti dalla legge, promuoveranno le azioni necessarie.

3. I Tutori sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene e il decoro del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. E' vietata l'apposizione di cuccie o ripari per gatti installati sul suolo pubblico; negli spazi condominiali si rimanda ai relativi regolamenti.

4. Il Comune, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione. Occorre ribadire ai cittadini che la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti rappresenta garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico.

Art. 40 - Custodia dei gatti di proprietà.

1. E' fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.

2. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

CAPO VI -VOLATILI

Art. 41 - Tutela e detenzione di volatili.

1. Ai volatili detenuti in gabbia devono essere garantite buone condizioni climatiche. I contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre puliti e riforniti. E' vietato tenere volatili legati con catene corte al trespolo.

2. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

Art. 42 - Dimensioni delle voliere.

1. La voliera deve avere le seguenti dimensioni : la dimensione maggiore deve essere cinque volte superiore all'apertura alare dell'esemplare più grande, le altre due dimensioni non devono essere inferiori alla metà della dimensione maggiore. Se sono tenuti più di quattro animali le misure sopra descritte vengono aumentate di un sesto della cubatura per ogni animale oltre i quattro.

2. Nella stessa gabbia è consentita la stabulazione solo di specie compatibili

3.E' fatto assoluto divieto di:

- lasciare permanentemente all' aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
- strappare o tagliare le penne, salvo che per ragioni mediche e chirurgiche
- amputare ali o arti, salvo che per ragioni mediche.

CAPO VII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 43 - Tutela e detenzione di specie animali acquatiche. Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Gli animali acquatici sono tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.
2. Il volume dell' acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati e in ogni caso non deve avere una capacità minore di 30 litri. La lunghezza minima dell'acquario deve essere cinque volte superiore alla lunghezza del corpo dell'esemplare più grande (misura all'apice del muso alla pinna caudale più lunga se eterocerca) e le restanti due dimensioni non devono essere inferiori alla metà della lunghezza minima. Se ci sono più di quattro esemplari le misure sono aumentate di un decimo della cubatura per ogni animale oltre i quattro.
3. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
4. Per gli animali acquatici polmonati valgono le medesime norme; le vasche devono essere dotate anche di uno spazio oltre il livello dell'acqua, accessibile da tutti gli animali contemporaneamente, che consenta la sosta ed un'adeguata possibilità di movimento.

CAPO VIII - ANIMALI ESOTICI

Art.44 - Detenzione di animali esotici.

1. Chiunque detenga animali esotici a qualsiasi titolo e/o scopo, deve dichiararne il possesso al Comune per il tramite dell'ASL territorialmente competente, allegando le certificazioni e gli atti che ne consentano l'esatta identificazione e ne dimostrino la legittima provenienza, ai sensi della Legge 10 dicembre 1975, n.874 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Chiunque detiene animali esotici deve denunciare al Comune, entro tre giorni, per il tramite del Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente, la nascita di cuccioli, la scomparsa, la fuga, il trasferimento e/o l'alienazione, nonché la loro morte.

CAPO IX - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art. 45 - Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici.

1. Il Comune si farà parte attiva affinché nell' ambito del suo contesto territoriale le attività che prevedano l'utilizzo di animali a scopi sperimentali avvengano con tutte le garanzie e le tutele previste dalla normativa vigente (D.lgs 27.1.1992, n. 116 e s.m.i in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali od altri fini scientifici"), con particolare riferimento alla possibilità di intervento dell' Amministrazione Comunale.

2. Il Comune si adopera affinché le funzioni ad esso demandate di vigilanza e controllo sul territorio siano esercitate in maniera il più possibile efficace e coordinata con le altre Istituzioni Pubbliche preposte.

CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 - Vigilanza ed osservanza del Regolamento

La vigilanza relativa all'ottemperanza e l'applicazione del presente Regolamento è affidata agli organi di polizia in generale ed in particolare:

- a) al Corpo di Polizia Municipale ;
- b) al Corpo di Polizia Provinciale;
- c) al Corpo Forestale dello Stato;
- d) al Comando Carabinieri;
- e) alla Polizia di Stato;
- f) alla Guardia di Finanza;
- g) alle guardie zoofile, venatorie, ittiche, ambientali delle associazioni riconosciute alle G.A.V. Provinciali;
- h) agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;

Art.47 – Sanzioni

Salvo le Sanzioni di rango superiore:

- 1) chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 77,00 ad € 465,00;
- 2) chiunque , avendo iscritto il cane all'anagrafe, omette di sottoporlo a tatuaggio o altro tipo di riconoscimento previsto dalla L.R. 24 novembre 2001, n° 16, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 ad € 310,00;
- 3) chiunque fa commercio illecito di cani e gatti al fine di sperimentazione . è punito con la sanzione amministrativa de pagamento di una somma da € 2.582,27 ad € 15.493,70;
- 4) Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 516,45.
- 5) In caso di inadempienza al rispetto del presente regolamento verranno applicate, inoltre, le sanzioni amministrative pecuniarie (da € 25,00 ad € 500,00) previste dal D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla L. n.° 3 del 16/01/03;

Art. 48 – Principio di solidarietà

Per le violazioni amministrative previste dal presente Regolamento, il proprietario del cane è obbligato in solido con l'autore della violazione (accompagnatore) al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che il possesso del cane sia avvenuto contro la sua volontà.

Art. 49 – Concorso di persone nella violazione

Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente. Legge 689/91

Art. 50 – Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Art. 51 – Sanzioni Accessorie.

1. In caso di reiterazione di infrazioni di cui agli articoli 13, 15, 16, 20, 29, 30, 40, 41, 42, 43, laddove commessa nell'esercizio di un'attività commerciale ed intesa come due infrazioni commesse nell'arco di un anno solare, sarà applicata dall'Autorità Sanitaria su proposta dell'Organo accertatore, la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione sanitaria al commercio di animali per mesi due.

2. In caso di reiterazione delle stesse infrazioni di cui al comma precedente nell'ambito dell'attività commerciale e nella misura di quattro, compiute nel corso di un anno solare, viene disposta dall'Autorità Sanitaria, su proposta dell'Organo accertatore, la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione sanitaria al commercio di animali, nonché dell'attestato di idoneità per la persona responsabile dell'attività commerciale, previsto dalla D.G.R. n. 593/2006.

Art. 52 - Danni al Patrimonio Pubblico.

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.

Art. 53 - Collaborazione con Associazioni.

1. Per particolari problematiche non contemplate dal presente Regolamento potranno, per i singoli casi, essere consultate le Associazioni animaliste, protezionistiche ed ambientaliste riconosciute ed operanti sul territorio a livello nazionale e locale.

Art. 54 - Integrazioni e modificazioni.

1. Il presente Regolamento potrà essere variato ed integrato al fine di uniformarlo alle eventuali modifiche di leggi nazionali e/o locali in tema di tutela e benessere degli animali.

Art. 55 - Incompatibilità.

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme disposte con provvedimenti comunali incompatibili con lo stesso. Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle leggi nazionali e regionali